

**Proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del Consigliere
Giuseppe Mattiani recante: “Modifiche e integrazioni agli articoli 26, 27, 30,
31 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del
Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso di questa XII legislatura la V commissione permanente da me presieduta, viene chiamata per la quarta volta ad effettuare di manutenzione normativa rispetto al Regolamento consiliare, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti dettati dell'esperienza maturata.

La presente proposta, che si muove sul solco già tracciato dalle precedenti proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale, licenziate dalla V commissione, mira a soddisfare l'esigenza di definire con maggiore chiarezza taluni aspetti regolativi che afferiscono alle fasi del procedimento legislativo nonché a colmare alcuni vuoti regolamentari riscontrati nel corso dell'analisi del testo vigente, per rendere più agevole, trasparente e funzionale l'autonomia organizzativa dell'organo legislativo regionale.

La proposta si compone di 5 articoli:

Art. 1: (Modifiche all'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale); l'intervento si propone di scandire meglio i passaggi tecnici relativi alla procedura disciplinata dall'art. 19 (Esame delle condizioni di incompatibilità).

Art. 2: (Modifiche all'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale); aggiunge il comma 6 all'articolo 26 (Dimissioni e surroghe), stabilendo che l'opzione esercitata dal consigliere regionale per l'incarico ritenuto incompatibile equivale a dimissioni, delle quali l'assemblea prende atto per poi procedere alla relativa surroga.

Art. 3: (Modifiche all'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale); all'articolo 30 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni) viene meglio coordinato ai commi 1 e 4 bis il riferimento all'appartenenza d'area dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione.

Art. 4: (Modifiche all'art. 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale); sostituisce l'articolo 31 (Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario) specificando i compiti e le funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario della Commissione.

Art. 5: (Modifiche all'art. 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale); la sostituzione del termine "minoranze" in luogo di "opposizioni" al comma 1 dell'art. 68 (Termini per l'esame delle proposte prioritarie) risponde ad esigenze di coerenza terminologica in riferimento al regolamento nel suo complesso.

La proposta in esame si prefigge lo scopo di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche, di natura meramente ordinamentale procedimentale e organizzative, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale. Trattasi di statuizioni che attengono alle procedure attraverso le quali si svolgono le attribuzioni dell'organo consiliare nell'ambito dell'attività legislativa e regolamentare.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale sostituito dal seguente:

“2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le proprie controdeduzioni. Entro i cinque giorni successivi, la Giunta per le elezioni delibera una proposta di provvedimento da sottoporre all'aula. Entro i cinque giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all'interessato entro tre giorni.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è aggiunto il seguente:

“6. L'opzione esercitata dal Consigliere regionale per l'incarico ritenuto incompatibile equivale a dimissioni. L'Assemblea ne prende atto senza votazione e procede alla relativa surroga.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. All'articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente (espressione della maggioranza), da un Vicepresidente (espressione della minoranza) e da un Segretario (espressione della maggioranza).”.

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

“4 bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente, il Vice e il Consigliere segretario, vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.”

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. L'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 31

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della Commissione.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente della Commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. All'inizio del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la parola “opposizioni” è sostituita dalla seguente: “minoranze”.

Reggio Calabria, 19 settembre 2023

Il Consigliere regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale.	Testo per come modificato dalla proposta
Articolo 19 (Esame delle condizioni di incompatibilità)	Articolo 19 (Esame delle condizioni di incompatibilità)
1. Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all'interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all'articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.	1. identico
2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all'interessato entro tre giorni.	2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le proprie controdeduzioni. Entro i cinque giorni successivi, la Giunta per le elezioni delibera una proposta di provvedimento da sottoporre all'aula. Entro i cinque giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all'interessato entro tre giorni.
3. Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l'opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.	3. identico
4. Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.	4. identico
Articolo 26 (Dimissioni e surroghe)	Articolo 26 (Dimissioni e surroghe)
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.	1. identico
2. Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto.	2. identico

Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.	
3. La votazione sulla presa d'atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.	3. identico
4. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d'atto, senza voto, nella prima seduta successiva.	4. identico
5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d'atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.	5. identico
	6. L'opzione esercitata dal Consigliere regionale per l'incarico ritenuto incompatibile equivale a dimissioni. L'assemblea ne prende atto senza votazione e procede alla relativa surroga.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.	3. identico
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.	4. identico
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.	
Articolo 30 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)	Articolo 30 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)
1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.	1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente espressione della maggioranza , da un Vicepresidente espressione della minoranza e da un Segretario espressione della maggioranza .
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.	2. identico
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.	3. identico
4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il	4. identico

maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.	
4bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere segretario (espressione della Maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.	4bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente, il Vice e il Consigliere segretario, vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 31 (Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)	Articolo 31 (Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)
1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.	1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della Commissione.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.	2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente della Commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.	3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente.
Articolo 68 (Termini per l'esame delle proposte prioritarie)	Articolo 68 (Termini per l'esame delle proposte prioritarie)
1. La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.	1. La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le minoranze hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.
2. Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.	2. identico
3. Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione	3. identico

del rendiconto generale, nonché le leggi relative all'assetto ed alla utilizzazione del territorio.	
4. Nell'esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l'espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.	4. identico